



CITTA' DI FELTRE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 26 del 31/10/2018

- Segreteria Generale\Ufficio Segreteria

Oggetto: Ordinanza di sgombero e dichiarazione di inagibilità fabbricato ex Scuole Elementari sito in località Farra - Via Dolci.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella giornata del 29 ottobre 2018 a causa dell'eccezionale ondata di maltempo si sono verificati danni rilevanti diffusi su tutto il territorio;

CHE a seguito di sopralluogo effettuato in data 30 ottobre 2018 da personale dell'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio congiuntamente a personale dell'Ufficio Patrimonio presso il fabbricato ex Scuole Elementari sito in località Farra – Via Dolci, censito catastalmente al Foglio n. 40 Mappale n. 129, si sono rilevati crolli di strutture murarie interne e cedimento strutturale di una parte del soffitto del piano primo corrispondente con il vano scale;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e quindi salvaguardare la salute e la sicurezza della popolazione, per cui si ritiene di non dovere provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della L. 07/09/1990 N° 241.

RILEVATO come la situazione sopra descritta contrasti palesemente con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento e sia tale da costituire, stante la gravità dei danni riportati alla struttura del fabbricato riscontrati nel sopralluogo in premessa citato, motivi per dichiarare l'inagibilità del fabbricato ex Scuole Elementari sito in Comune di Feltre (BL) località Farra – Via Dolci.

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del DLgs 267/2000.

RICHIAMATA in merito la competenza del Sindaco all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante apposita qualifica in capo al Sindaco di "Autorità locale di protezione civile";

TENUTO CONTO che:

- l'art. 54 del DLgs 267/2000., al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 ed in particolare l'articolo 26;

Vista la legge 07 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48 in conversione al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

DICHIARA

l'inagibilità del fabbricato ex Scuole Elementari sito in località Farra – Via Dolci, per i motivi di cui alle premesse

ORDINA

il divieto assoluto di accesso e di utilizzo dell'immobile da parte di chiunque, fatti salvi i tecnici comunali per le necessarie verifiche;

DISPONE

- **che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000, prima della sua esecutività;**
- che la Polizia Locale verifichi l'avvenuta esecuzione del presente atto;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente Locale;
- che, copia del presente provvedimento venga trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:
 - Questura di Belluno;
 - Comando dei Carabinieri di Feltre;
 - Polizia Locale;

Contro il presente provvedimento entro il termine di giorni 30 dalla notificazione, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 decorrente sempre dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Il Sindaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.